



R.ETE.
IMPRES E ITALIA

CAMERA DEI DEPUTATI
Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive,
commercio e turismo

A.C. 1920

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

AUDIZIONE

13 gennaio 2014



Premessa

R.E TE. Imprese Italia ritiene che la discussione parlamentare sul cosiddetto Piano “Destinazione Italia”, con il contributo delle forze economiche e sociali, possa condurre ad interventi maggiormente incisivi sulle misure previste, venendosi a collocare in una situazione economica ancora non chiaramente definita e non decisamente orientata alla crescita.

Se da un lato, infatti, i segnali trasmessi dagli indicatori congiunturali nel corso delle ultime settimane mostrano la possibilità di una congiuntura europea vivace già ad inizio 2014, gli indicatori per l’Italia annunciano sì un inizio d’anno discreto, ma con una intensità ancora troppo limitata. L’inversione di tendenza, infatti, che deriva prevalentemente da un contesto economico internazionale più favorevole sia in termini di crescita che in relazione alle condizioni finanziarie, ha certamente un impatto sulla nostra economia, ma questa resta fra quelle che crescono meno all’interno dell’area euro.

Migliora soprattutto il quadro per l’*export* netto, anche se quest’ultimo è principalmente generato da una debolezza di importazioni causate dalla bassa domanda interna. Nei dati recenti però il cambiamento di regime sembra interessare anche alcuni indicatori di domanda interna, che iniziano a stabilizzarsi dopo una lunga fase di contrazione.

Gli obiettivi del Piano “Destinazione Italia”, quindi, continuano ad avere una valenza significativa perché operano dal lato delle condizioni che possiamo definire “di contesto”, sia nell’attrazione di capitali e risorse imprenditoriali verso l’Italia che nell’accrescere la capacità di esportare delle aziende italiane e nel miglioramento dell’ambiente in cui queste ultime dovrebbero operare.

Rispetto alla definizione iniziale data dal Governo, secondo cui “Destinazione Italia è la politica organica del Governo per attrarre gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane”, e alla sua articolazione in “50 misure che incidono su tutto il ciclo di vita dell’investimento e toccano numerosi ambiti: dal fisco al lavoro, dalla giustizia civile alla ricerca, dal rafforzamento della rete estera al miglioramento della reputazione dell’Italia all’estero”, però, il Decreto Legge e l’attuale Disegno di Legge di conversione si presentano – a causa dell’inserimento di alcuni interventi non strettamente in linea con quegli obiettivi generali - con una complessità ancora maggiore, se possibile, ed una omogeneità ridotta, rispetto al disegno originario, già di per sé molto articolato.

Dare una valutazione univoca di sintesi è arduo; riteniamo andrebbero individuate misure maggiormente incisive, così come andrebbero rese maggiormente fruibili le misure previste per le MPMI.

Energia

E' ormai di oggettiva evidenza come la bolletta energetica in Italia sia tra le più onerose d'Europa, risultato derivante come è noto non solo dal notevole impatto che un mix di svariate fonti esercita sul conto energetico, ma anche da ulteriori circostanze quali, ad esempio, la sensibile incidenza della fiscalità energetica ed il progressivo incremento dei costi generali del sistema.

A tal proposito si sottolinea che dal punto di vista delle PMI associate il quadro appena illustrato è palesemente aggravato da un'iniqua e sproporzionata distribuzione a svantaggio delle imprese di piccole dimensioni.

Pertanto le Associazioni di R.E TE. Imprese Italia, come già ribadito nel corso di recenti audizioni parlamentari, ritengono in via preliminare che il legislatore nel nostro Paese debba perseguire l'obiettivo prioritario ed essenziale costituito da un'effettiva riduzione dei costi energetici e da una più equa ripartizione degli stessi tra le diverse categorie di consumatori, con particolare riferimento alle utenze aziendali.

Orbene, si prende atto delle vigenti disposizioni in materia di energia previste all'art. 1 del Decreto Legge in esame n. 145/2013 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia"), con particolare attenzione all'auspicata riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche. Vero è al riguardo che tale provvedimento, prossimo alla conversione in legge ordinaria con eventuali modificazioni, contempla al comma 1 del richiamato art. 1 la predetta diminuzione degli oneri tramite l'aggiornamento dei criteri e la definizione dei prezzi minimi di riferimento - per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero - a cura dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

E' altrettanto vero che il successivo comma 2 prevede anche l'introduzione di un sistema opzionale di incentivi per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che già fruiscono di certificati verdi, tariffe omnicomprensive o tariffe premio (eccezion fatta per gli impianti incentivati ex Prov. CIP n. 6/1992 e per quelli agevolati ex DM 6 luglio 2012).

Tuttavia, i potenziali benefici di tale previsione in termini di riduzione delle bollette appaiono incerti. In particolare R.E TE. Imprese Italia ritiene che la norma in esame, secondo la sua attuale e pur dettagliata formulazione, risulti ancora distante dal cogliere l'opportunità rappresentata dalle imprese associate come un'improcrastinabile esigenza per la ripresa economica del nostro Paese, vale a dire la necessità di ridurre concretamente ed immediatamente i costi energetici e avviare di fatto una miglior distribuzione tra consumatori finali del carico dei costi energetici complessivi.

Si fa presente che, a seguito del recente aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica operato dall'Autorità per l'energia, le micro e piccole

imprese registrano l'ennesimo aumento dei loro costi energetici. L'istituzione di una nuova componente tariffaria denominata AE (con l'introduzione della componente AE è previsto un aumento di circa il 7% della componente A3 per coprire soltanto i primi 400 milioni dell'agevolazione decorrente dal 1 luglio al 31 dicembre 2012 e soltanto nel primo trimestre 2014) - che servirà a coprire il miliardo e 200 milioni circa (400 milioni per il periodo 1 luglio 2013-31 dicembre 2013; 820 milioni per l'anno 2014 elargiti in favore delle imprese a forte consumo di energia in attuazione dell'art. 39 del D.L. 83/2012) comporterà di fatto l'annullamento di ogni possibile beneficio scaturito per effetto del provvedimento in esame ma si confermerà anche per il 2014, salvo ulteriori azioni, l'ennesimo aumento dei costi energetici in considerazione del peggioramento delle stime degli oneri posti in capo al conto A3 2013/2014 per fare fronte a possibili risoluzioni anticipate di convenzioni Cip6, dell'aumento dei costi di trasmissione e distribuzione e infine dell'esigenza di far fronte alla mancanza di 300 milioni che sono stati prelevati dalla Cassa conguaglio settore elettrico per esigenze di copertura dell'IMU.

Si evidenzia che la quota parte ove incide la libera concorrenza costituisce oggi appena il 33,4% (contro il 50% del 2009), mentre il peso della fiscalità (oneri, accisa ed imposta sul valore aggiunto) supera il 50%, circostanza che non permette ancora ai fornitori virtuosi di crescere in termini di quote di mercato poiché il beneficio economico degli stessi va riducendosi a parità di servizi offerti. Siamo di fronte pertanto ad un problema non di mercato ma di natura fiscale e parafiscale che esige un intervento risolutivo tempestivo al fine di consentire alle imprese di essere competitive sul piano dei costi sostenuti.

Pertanto R.E TE. Imprese Italia ribadisce nuovamente e con forza la propria contrarietà al sistema invalso in questi anni e che purtroppo si reitera anche nel decreto legge "Destinazione Italia", teso ad utilizzare la bolletta elettrica come leva impropria di reperimento di risorse destinate al finanziamento di vere e proprie attività di sviluppo economico come le infrastrutture, rispetto alle quali il ricorso alla fiscalità generale realizzerebbe un maggiore trasparenza ed equità contributiva.

Conseguentemente, sono tre le linee di intervento ritenute idonee a ridurre il costo dell'energia elettrica per le imprese associate, vale a dire:

Diminuzione degli oneri di sistema – Occorre che non ricadano più sulle aziende a ridotto consumo palesi interventi di politica industriale i cui effetti, durante il periodo di crisi, sono stati quelli di inficiare l'esistenza stessa delle piccole imprese. Come sopra ricordato, piccole imprese e famiglie, in questa grave crisi congiunturale, saranno costrette a sopportare nel 2014 in bolletta un aggravio pari ad un miliardo e 200 milioni di euro per compensare gli sgravi concessi alle imprese energivore. Sul fronte della riduzione degli oneri, il Decreto Legge Destinazione Italia, si limita a

prevedere alcuni interventi di razionalizzazione che colpiscono per lo più i piccoli impianti alimentati a rinnovabili senza realizzare risparmi significativi mentre manca un intervento certo e immediato che allenti questo ulteriore peso e sappia apportare una concreta riduzione dei costi dell'energia per le PMI, come peraltro annunciato con alcune recenti proposte di intervento mediante meccanismi di riduzione della componente A3. Tali meccanismi sarebbero auspicabili se finalizzati a riequilibrare nell'immediato la copertura dei costi tra diverse tipologie di utenze, favorendo le piccole imprese alimentate in bassa tensione.

Sussidi incrociati – Occorre altresì sottoporre ad adeguata revisione i sussidi incrociati presenti sotto varie forme nell'articolazione delle tariffe, tra i quali il servizio di interrompibilità di cui alla L n. 99/2009 (Sviluppo e energia), il servizio di riduzione istantanea dei prelievi ex DL n. 3/2010, l'esenzione oneri di dispacciamento ai sensi dell'art. 30 comma 19 citata legge n. 99/09 (riservato ai clienti con potenza interrompibile > 40 MW) e l'import virtuale ex art. 32 comma 6 medesima legge n. 99/09 finalizzato ad incentivare la realizzazione di interconnector da parte dei clienti finali per 2.500 MW complessivi.

Si ritiene opportuno non rinnovare il meccanismo a partire dal 1° luglio 2014 determinando quindi un alleggerimento in bolletta di circa 700 milioni di euro/anno e abrogando i commi 18 e 19 dell'articolo 30 della Legge 99/2009.

Fiscalità – Si conferma infine la contrarietà in merito all'attuale iniquità distributiva dell'imposizione fiscale sul consumo di energia elettrica. Le grandi imprese energivore, a fronte di un peso dei consumi elettrici del 18% rispetto al totale della domanda nazionale hanno contribuito, nel 2012, con un gettito di appena il 3%. La recente revisione disposta dal Decreto del 30 dicembre 2011 e successiva legge n. 44/2012, non ha purtroppo reso più equo il prelievo fiscale tra diverse categorie di utenti finali, ma ha determinato un'incidenza del carico fiscale per le grandi aziende consumatrici di energia che è inferiore ai 2 euro ogni 1.000 kWh consumati, mentre per i piccoli consumatori la tassazione incide per circa 12 euro ogni mille kWh ed è pertanto 6 volte maggiore.

E' auspicabile dunque che il legislatore, sin dall'approvazione della legge di conversione al DL n. 145/2013 "Destinazione Italia", introduca l'opportuna revisione di un gravame fiscale troppo sbilanciato nei confronti delle Piccole e Medie Imprese.

Certificazione energetica degli immobili

R.E TE. Imprese Italia apprezza le misure introdotte in tema di certificazione energetica volte a rimuovere la nullità dei contratti di compravendita immobiliare a fronte della mancata allegazione dell'attestato di prestazione energetica. Si ritiene comunque opportuno, in fase di conversione del provvedimento, un successivo intervento finalizzato alla revisione delle sanzioni economiche previste dall'articolo 15 del d. Lgs 192/2005 a fronte delle modifiche apportate all'articolo 6 del suddetto provvedimento. Si evidenzia a tal proposito l'esigenza di sopprimere il comma 10 dell'articolo 15 che prevede una sanzione amministrativa che può raggiungere anche i 3.000 euro per le agenzie immobiliari che non riportano i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione. Si fa presente inoltre, in tema di locazione, che il mancato obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica per quanto concerne la locazione di singole unità immobiliari non consente al titolare dell'agenzia immobiliare di far fronte all'obbligo di riportare i parametri energetici nel proprio annuncio in quanto potrebbe non venire in possesso dell'attestato di prestazione energetica oppure i soggetti obbligati (locatario e locatore) potrebbero rifiutarsi di comunicare tale dato.

Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale

Le previsioni di cui all'articolo 4 del DL "Destinazione Italia" potranno rappresentare uno strumento per dare una spinta alla realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale, attraverso lo strumento degli Accordi di Programma con i soggetti proprietari dei siti contaminati o altri soggetti interessati all'attività di bonifica dei siti stessi ed un relativo sistema di agevolazioni.

Per dare ulteriore impulso in materia di bonifiche è opportuno, in aggiunta, recuperare le disposizioni di semplificazione, inserite in un primo tempo nel disegno di legge sulla semplificazione (A.S. 958) il cui iter ha avuto un rallentamento, che integra l'articolo 240 del D.lgs. n. 152; tale previsione, introducendo una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli, è estremamente importante e significativa per favorire l'attività di migliaia di piccole imprese che insistono su aree di siti contaminati, permettendo loro, in attesa della bonifica, di effettuare tutti gli interventi manutentivi e infrastrutturali necessari a proseguire l'attività.

In proposito, evidenziamo l'importanza del rilancio e rafforzamento dei programmi di bonifica, destinati a recuperare aree rilevanti del territorio, anche in una prospettiva di recupero e reinsediamento di nuove attività produttive. Più in generale, riteniamo fondamentale definire e

rafforzare una strategia per la riqualificazione e la messa in sicurezza del territorio nazionale, anche per rilanciare l'economia, sostenere la crescita delle imprese e aumentare l'occupazione.

Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio.

Le politiche pubbliche di sostegno alla internazionalizzazione delle micro e piccole imprese, soprattutto nel momento attuale, appaiono sempre maggiormente prioritarie, nello sforzo di offrire nuovi sbocchi ad imprese che stanno soffrendo molto la contrazione delle domanda interna ed allo scopo di renderle più competitive nel mercato globale.

Considerato che, nel momento attuale, il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese rappresenta un elemento importante per sostenere il PIL nazionale, si ritengono positivi gli interventi adottati, sia per l'accresciuta disponibilità delle risorse che per l'apertura prolungata degli uffici doganali.

In particolare, l'art. 5 del decreto contiene misure che vanno nella direzione auspicata da R.E TE. Imprese Italia, quali:

- il contributo pari a circa 22 mln di euro per l'incremento del budget per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese (comma 1);
- l'agevolazione della circolazione delle merci che si muovono in regimi diversi dal transito attraverso l'ampliamento dell'operatività degli uffici frontaliere dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 2);
- la facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per lavoratori extracomunitari impiegati nelle startup innovative.

Per quanto riguarda il comma 3, che amplia anche alle imprese agricole la partecipazione ai contributi per i Consorzi per l'internazionalizzazione (D.L. n.83/2012), in considerazione dell'ampliamento della platea delle imprese beneficiarie, parrebbe opportuno prevedere fondi aggiuntivi. Peraltro la misura di agevolazione, seppure di grande utilità per favorire le aggregazioni delle nostre imprese, in particolare piccole e micro, presenta una ulteriore criticità derivante dalla mancata quantificazione dell'importo al momento dell'approvazione dei progetti.

Di impatto positivo per ridurre gli oneri che gravano sulle piccole imprese risultano i commi 4 e 5, che prevedono l'esenzione del bollo per le certificazioni in lingua inglese emesse dalla Camere di Commercio.

Peraltro, il rilascio di detta certificazione rappresenta un risparmio in termini di costi, in quanto viene evitato alle imprese di acquistare traduzioni giurate degli atti rilasciati dalle Camere, con conseguenti costi di traduzione ed oneri amministrativi.

Bene anche le norme più favorevoli per i lavoratori extracomunitari (commi 7-9), che individuano nuove procedure per facilitare la trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con startup innovative.

Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese

Si ritiene una misura di rilevante importanza quella prevista all'art. 6 del DL, al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese.

R.E TE. Imprese Italia valuta positivamente le agevolazioni previste per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di *e-commerce*, la connettività a banda larga e ultralarga, la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle PMI.

Si ritiene valida la doppia modalità di intervento: da una parte un finanziamento a fondo perduto con dei voucher fino a 10.000 euro per le spese sostenute nell'acquisto di hardware, software, servizi digitali, formazione e per le attività di e-commerce, dall'altra l'introduzione della possibilità di riconoscere un credito d'imposta del 65%, fino a un valore massimo di 20.000 euro, per le spese documentate e sostenute da piccole e medie imprese e consorzi o reti di PMI, relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps.

Nel caso del voucher non si ritiene sufficiente la quota di 100 milioni di euro destinata alla misura e da distribuire in relazione al numero di imprese iscritte alle camere di commercio presenti in ciascuna Regione. Oltre ad auspicare un'integrazione di tale disponibilità, occorre assicurare la più ampia facilità di accesso, anche sotto l'aspetto procedurale.

Con riferimento agli interventi legati all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, va però evidenziata l'opportunità di intervenire sul meccanismo previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 15 del DL n. 179/2012, convertito nella legge n. 221,2012, laddove prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

R.E TE. Imprese Italia è consapevole che la modernizzazione dei sistemi di pagamento rappresenta uno degli strumenti importanti per aumentare l'efficienza del sistema produttivo italiano, ma rimane il fatto che l'utilizzo della moneta elettronica avrebbe dovuto, almeno, essere diffuso tramite una distribuzione equilibrata fra costi e benefici a carico dei soggetti interessati. Forte, infatti, è la preoccupazione per i gravi oneri che si abatteranno sulle imprese in relazione

all'attuazione delle predette disposizioni, considerato che, oltre all'obbligo di pagamento dei diritti di attivazione dei POS, le aziende dovranno sopportare gli ulteriori costi di gestione, che andranno ad aggravare ulteriormente i costi fissi. A ciò deve poi, ovviamente, aggiungersi il costo delle commissioni su ogni transazione.

Per questo R.E TE. Imprese Italia ha già chiesto al Governo di rinviare l'entrata in vigore della norma per tutte le imprese e di studiare una soluzione che favorisca la diffusione della moneta elettronica attraverso un abbassamento dei costi di utilizzo, per le imprese e per i cittadini.

Si valutano positivamente le disposizioni sulle Comunicazioni previste dall'art.6, in quanto viene prevista una nuova fascia di contributi amministrativi meno pesanti per le imprese del settore che hanno un determinato numero di clienti. In tal modo l'attività dei piccoli ISP può diventare più remunerativa, consentendo lo sviluppo del settore.

Tuttavia, la disposizione può essere perfezionata introducendo un criterio oggettivamente equo che eviti lo sfruttamento della norma da parte di soggetti (Carrier) che hanno pochi clienti (e quindi rientrerebbero nella nuova fascia) ma che, essendo clienti importanti, comunque mantengono una posizione predominante sul mercato.

Accesso al credito

Pur esprimendo un giudizio positivo sulle parti del provvedimento che riservano attenzione alla materia del credito, si ritiene opportuno che al testo in esame vengano apportati i correttivi tendenti a meglio precisare alcune questioni.

In particolare, in merito alle disposizioni di cui all'art. 2, in materia di promozione di nuova imprenditorialità, pur condividendo lo spirito che anima l'intervento, volto a semplificare le attuali norme e ad ampliare il campo d'azione a tutto il territorio nazionale, riservando, peraltro, una attenzione specifica all'imprenditoria femminile, non possiamo non rilevare alcuni elementi di criticità che rischiano di annullare le potenzialità di una scelta che riteniamo, invece, di fondamentale importanza per la ripresa della nostra economia.

Il nostro è un Paese in cui permane elevata la propensione all'imprenditorialità, ma altrettanto elevato rimane il tasso di mortalità delle imprese; oltre il 50% non raggiunge infatti il terzo anno di vita. Una delle cause è sicuramente rappresentata dalla insufficiente capacità finanziaria, ed in tale ambito giocano da sempre un ruolo decisivo le difficoltà di accesso al credito. Intervenire per rimuovere, o quantomeno attenuare queste difficoltà per imprese di nuova costituzione che decidono di investire, può rappresentare una delle chiavi per aprire una nuova fase di crescita.

Si rende però necessario evitare limiti ed eccessive perimetrazioni che renderebbero vacuo l'intervento stesso, ed in tal senso si ritiene opportuno allargare l'ambito dei progetti finanziabili individuati con la nuova formulazione dell'art. 4 del D. Lgs. 185/2000.

Allo stesso tempo è necessario che la nuova disposizione non sia circoscritta a singoli comparti economici, ma sia estesa a tutti i soggetti imprenditoriali operanti nei diversi settori economici (industria, artigianato, commercio, turismo, servizi). Ciò anche indipendentemente dalla forma giuridica di costituzione delle imprese.

Infatti, in relazione alle misure correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, va rilevato che, nella nuova formulazione dell'articolo 3, concernente la individuazione dei soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal Capo I del citato decreto, sono incluse solo imprese costituite in forma societaria, in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne (senza limiti di età). Tale indicazione, a nostro avviso, proprio per la caratteristica delle misure introdotte, andrebbe estesa a tutti i soggetti imprenditoriali indipendentemente dalla natura giuridica di costituzione.

Si ritiene inoltre estremamente riduttivo il requisito di cui alla lettera a) del nuovo art. 3, ovvero la limitazione del beneficio ad imprese "...costituite da non più di sei mesi...". Se, come detto, l'intervento è volto a sostenere l'accesso al credito delle imprese di nuova costituzione, non possono non essere tenuti in debita considerazione alcuni elementi dirimenti nelle consuetudini valutative degli istituti di credito. Un'impresa viene considerata quale "nuova", e quindi a rischio elevato, sino al terzo anno di vita, periodo questo ritenuto sufficiente ai fini di una valutazione oggettiva delle capacità di restituzione dei debiti contratti. Se si vuole davvero essere coerenti con lo spirito dell'intervento si debbono considerare questi parametri, riservandosi di privilegiare iniziative assistite da garanzie di soggetti privati a loro volta controgarantite da garanzie pubbliche al fine di attenuare i rischi.

Si ritiene, infine, di dover riservare una quota di contributi almeno pari al 20% alle imprese con sede nel Mezzogiorno, vista la difficoltà di accedere al credito delle stesse per la "strozzatura" del sistema bancario.

Alcune valutazioni meritano inoltre le disposizioni attuative. Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni dovranno essere definiti con decreto ministeriale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni. A tal proposito non vorremmo assistere, ancora una volta, all'eccessivo allungamento dei tempi per l'effettiva operatività delle misure.

Quanto agli articoli riguardanti il bonus fiscale e la digitalizzazione delle PMI, occorrerebbe che il contributo vada anche alle imprese nella forma delle reti o altre forme di aggregazione.

Al fine di evitare interventi frammentari, poi, sarebbe opportuno stabilire punti di coordinamento/assistenza per un migliore utilizzo della tecnologia informatica.

Gli interventi di cartolarizzazione, previsti all'art. 12, si indirizzano prevalentemente alle imprese di fascia medio-alta, mentre non danno effetti immediati sotto il profilo del rilancio del credito delle imprese, con particolare riguardo a quelle di piccole dimensioni. E' noto che le cartolarizzazioni, da una parte richiedono tempi medi di implementazione, dall'altra un mercato finanziario di tipo evoluto e con barriere alte all'entrata.

Resta tutta da affrontare la questione di rendere il credito immediatamente più fruibile alle imprese, in quanto l'attuale situazione di restringimento del credito (nel solo 2013 i prestiti sono diminuiti di 44 miliardi) rappresenta un problema non ulteriormente dilazionabile per la ripresa effettiva dell'economia italiana.

Al riguardo R.E TE. Imprese Italia si riserva di indicare alcune linee di intervento.

Credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo a favore delle imprese

L'agevolazione prevista dal decreto legge è tesa a favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle imprese, indipendentemente dal settore di appartenenza, dal territorio di ubicazione dell'impresa e dalla forma giuridica adottata, con esclusione dei professionisti.

Ad avviso del sistema della imprenditoria diffusa, questa scelta comporta il rischio che la maggior parte delle risorse previste dalla norma (600 milioni di euro per il triennio) vada a beneficio del solo settore industriale (quello oggettivamente in grado di sostenere maggiori spese in questo ambito), con minime ricadute sui settori artigianali e commerciali: tale preoccupazione trova ulteriore riscontro nella circostanza che è prevista una spesa minima in ricerca e sviluppo di euro 50.000 per poter accedere all'agevolazione.

A tal fine si dovrebbe abbassare la soglia minima da 50.000 a 20.000 euro ed introdurre la possibilità di portare in detrazione di imposta anche le spese legate all'innovazione.

Rispetto alla ricerca e allo sviluppo, gli interventi in innovazione sono fortemente utilizzati dalle micro, piccole e medie imprese artigianali e commerciali in quanto trattasi di investimenti più vicini al mercato (innovazione sui sistemi di produzione dei beni e dei servizi, sull'organizzazione aziendale, sulle pratiche di commercializzazione dei beni e dei servizi, ecc.) e conseguentemente più utili ed immediati per aumentare l'efficienza aziendale e la possibilità di generare maggiori ricavi.

La norma, inoltre, è di mero carattere programmatico, in quanto subordinata alla successiva esatta individuazione, con Decreto Interministeriale, dell'importo da destinare alla misura nell'ambito del pertinente programma operativo nazionale 2014-2020.

Anche le modalità di fruizione saranno demandate ad un apposito successivo provvedimento, con previsione di una comunicazione da effettuarsi con procedura telematica: la preoccupazione principale, in tal caso, è quella di non ripetere le infelici esperienze vissute con i cosiddetti “*click day*”, con l'auspicio, pertanto, che si evitino complicazioni burocratiche alle imprese che ne intendano beneficiare e che vi sia un accesso aperto a tutte le imprese che presenteranno richiesta, evitando graduatorie o tagli all'effettiva misura dell'agevolazione concessa.

Riqualficazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI

Si evidenzia come, nel 2010, con la pubblicazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico emanato in attuazione della delibera CIPE n. 110, del 18 dicembre 2008, sia stata data operatività al Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Si tratta di un Fondo istituito dal decreto legge 14 maggio 2005, n. 35, con una dotazione di 35 milioni di euro, poi rifinanziato nel 2006 con ulteriori 15 milioni. Il Fondo, seppur attualmente soppresso, era accessibile alle imprese industriali in crisi, che ne hanno beneficiato fino al 26 giugno 2012.

In un momento di estrema difficoltà per le piccole e micro imprese, testimoniato da chiusure e fallimenti, si ritiene parrebbe auspicabile opportuno pensare all'istituzione di analogo Fondo di salvataggio previsto a sostegno e salvaguardia anche delle imprese operanti nei settori del commercio, turismo, servizi ed artigianato.

Disposizioni in materia di assicurazione R.C. Auto.

In senso contrario alle finalità generali del provvedimento in esame, si inseriscono alcune delle previsioni contenute all'articolo 8. Nello specifico, il comma 1, punti d1 e f1, introduce misure fortemente preoccupanti per le piccole imprese artigiane che operano nel settore della riparazione dei veicoli, esponendo così al serio rischio di sopravvivenza 17.000 imprese di carrozzeria e 60.000 addetti. Esso, qualora approvato nella sua attuale formulazione, rappresenterebbe l'esatto contrario delle liberalizzazioni invocate perché, nei fatti, tutto il mercato della riparazione verrebbe indirizzato verso le carrozzerie convenzionate con le compagnie di assicurazioni, attraverso una consistente penalizzazione di natura economica per chi volesse utilizzare un riparatore di propria fiducia.

Nel merito la soluzione definita dall'articolo 8, comma 1, lettera d), attinente al risarcimento in forma specifica, offre alle imprese di assicurazione la possibilità di incidere in modo artificioso sulla dinamica di formazione dei prezzi dei servizi di autoriparazione, con inevitabili conseguenti difficoltà per gli operatori del settore. In tal senso la norma vigente favorirebbe, nei fatti, un comportamento palesemente vessatorio da parte delle stesse imprese di assicurazione, consistente nello scegliere preventivamente ed imporre carrozzerie "fiduciarie", con la definizione di tariffe massime o di sconti in convenzione, in aperta violazione del principio di libero mercato e determinando distorsioni nelle dinamiche della concorrenza tra le imprese di autoriparazione.

In sostanza, il sistema previsto dalla norma in esame determinerebbe una compressione artificiosa dei costi delle riparazioni costringendo le aziende di autoriparazione ad operare "in economia" con il rischio concreto di ridurre la qualità e l'affidabilità degli interventi di ripristino dei mezzi incidentati e pregiudicando, quindi, la sicurezza sia del danneggiato, sia della stessa circolazione stradale, che ispirano la ratio della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.

Al fine di superare le gravi criticità sin qui descritte, salvaguardando nel contempo la finalità pienamente condivisibile della norma in esame, volta alla riduzione dei costi dell'assicurazione RC Auto, R.E TE. Imprese Italia ritiene necessario un intervento di modifica dell'articolato realmente in grado di rafforzare le tutele a vantaggio dei consumatori contemperandole con la libertà di concorrenza nel mercato dell'autoriparazione. Nello specifico, ferma restando la facoltà delle imprese di assicurazione di effettuare il risarcimento in forma specifica, occorre prevedere che nei casi di scelta da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione di propria fiducia, in luogo di quelle convenzionate, la somma corrisposta a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura, corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione. In tal modo, oltre a tutelare la libertà di concorrenza nel mercato dell'autoriparazione, assicurando in capo al danneggiato la libertà di scelta delle imprese di autoriparazione di fiducia, si contrasterebbero in modo efficace forme di abuso di posizione dominante da parte delle imprese di assicurazione.

Tale sistema, inoltre, garantendo reali condizioni di trasparenza e correttezza sul piano fiscale, da una parte consentirebbe l'emersione del lavoro nero con il recupero di risorse fiscali e contributive a vantaggio dello Stato e della collettività, e dall'altra costituirebbe un presupposto per la tutela dell'interesse pubblico all'efficienza ed alla sicurezza del parco auto circolante.

Inoltre, occorre evidenziare che la soluzione attualmente prospettata dalla norma in esame produrrebbe certamente un eccezionale aumento di contenzioso relativo alla determinazione del

costo presunto che l'assicuratore avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione mediante autoriparatore convenzionato. Infatti, la quantificazione del danno da risarcire, in assenza di parametri tecnici, oggettivi e condivisi, verrebbe affidata alla stessa impresa di assicurazione determinando un evidente conflitto di interessi.

Consentire, inoltre, alle Assicurazioni (comma 1 lettera f dell'articolo 8 del DL 145/2013) di vietare, nei fatti, la possibilità di cedere il credito all'impresa di carrozzeria (cosa incomprensibile perché tale strumento di tutela del consumatore è previsto dal nostro Codice civile e non si capisce perché potrebbe non applicarsi solo nel caso dell'RC auto) rappresenta un ulteriore ingiustificato vantaggio per le Assicurazioni, con evidenti riflessi negativi sui sul carrozziere indipendente che sull'automobilista.

Per tale ragione R.E TE. Imprese Italia sottolinea l'esigenza di sopprimere il divieto di cessione del diritto al risarcimento del danno previsto dal comma citato, in base al quale è facoltà dell'impresa assicuratrice di prevedere che il diritto al risarcimento dei danni non sia cedibile a terzi senza il proprio consenso. Tale facoltà comporta una ingiustificata e grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati espressamente riconosciute e disciplinate dal Codice Civile (articoli 1260 cc e seguenti) e attribuisce indebitamente alle imprese di assicurazione una posizione del tutto inopportuna di maggior forza contrattuale.

Per tale motivo, secondo R.E TE. Imprese Italia occorre determinare un meccanismo del tutto diverso diretto a disciplinare in senso positivo il diritto di cessione del credito, che sia idoneo ad escludere che l'entità del risarcimento possa lievitare a causa della cessione medesima. Ciò è possibile prevedendo che in caso di cessione del credito, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati sia versata direttamente all'imprenditore che ha eseguito le riparazioni, previa presentazione di fattura corrispondente alla valutazione preventiva congiunta e condivisa tra l'impresa di assicurazione e l'impresa di autoriparazione.

Tale meccanismo virtuoso non pregiudicherebbe in alcun modo la finalità pienamente condivisibile della norma in esame, volta alla riduzione dei costi dell'assicurazione RC Auto, ma, anzi, intende rafforzare le tutele a vantaggio dei consumatori temperandole con l'autonomia contrattuale. In particolare, si manterrebbe integra la facoltà delle imprese di assicurazione di ridurre l'entità dei premi assicurativi garantendo, in caso di cessione del credito, reali condizioni di trasparenza e correttezza sia sul piano fiscale, che sotto il profilo contrattuale.

Credito d'imposta per l'acquisto di libri

Tale misura rappresenta, sicuramente, un passo significativo verso una seria promozione del libro e della lettura in Italia ed un sostegno concreto al lavoro delle librerie indipendenti.

Tuttavia la norma è di applicazione transitoria (fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016) ed è di tipo programmatico, in quanto sono demandati ad un apposito successivo provvedimento (decreto interministeriale), oltre l'individuazione delle risorse effettivamente assegnate all'agevolazione, anche le modalità operative per poter usufruire del credito d'imposta, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese.

In ogni caso, i fruitori di tale agevolazione, dato che il credito è a valere sia sulle imposte dei redditi delle persone fisiche che su quelle delle persone giuridiche, appaiono essere, oltre alle persone fisiche, anche tutte le attività imprenditoriali, professionali e gli enti non commerciali, tuttavia l'acquisto dei libri non deve essere già deducibile dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo, perché inerente all'attività commerciale. In sostanza ad essere agevolati sono solamente le persone fisiche e gli enti non commerciali che hanno scelto, avendone i requisiti, di richiedere la procedura di riconoscimento della personalità giuridica.

Occorre evidenziare come, in questo caso, la forma tecnica prevista per l'agevolazione (ossia quella del credito d'imposta), legato ad una procedura di monitoraggio per evitare eventuali e possibili sforamenti di spesa:

- 1) non garantisca l'effettività dell'agevolazione, dal momento che l'effettivo ammontare dell'agevolazione dipenderà dalle somme stanziare di anno in anno;
- 2) possa diventare eccessivamente onerosa in termini burocratici, rispetto ai benefici accordati.

Sarà, pertanto, fondamentale che nel decreto di attuazione sia istituita una procedura molto snella per il riconoscimento del credito d'imposta.

In alternativa al credito d'imposta, riteniamo decisamente preferibile l'istituzione di una specifica detrazione d'imposta di pari importo (19%).

Tuttavia, in questo caso, andrebbe risolto il problema dei c.d. incapienti, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari all'ammontare della detrazione che altrimenti andrebbe persa.

Evidenziamo infine la necessità che qualunque sia lo strumento scelto siano adottate modalità gestionali che siano le meno onerose possibili per i librai.

Misure di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare

R.E TE. Imprese Italia promuove ormai da anni una politica di contrasto ad ogni forma di lavoro irregolare, che considera un *vulnus* alla corretta competizione tra aziende sane e virtuose, attivando azioni di sensibilizzazione verso le imprese per evitare distorsioni a vantaggio di soggetti che non rispettano le regole e che devono essere giustamente sanzionati.

Si ritiene tuttavia che le misure proposte all'art. 14 del DL siano eccessivamente gravose e sperequate.

Nel caso di specie, l'aumento del 30% dell'importo, già significativo, di cui alla sanzione amministrativa riferita all'art. 3 Dl n. 12/2002 (c.d. maxi sanzione per lavoro nero) e art. 14 D.lgs. n. 81/2008, introduce un ingiustificato ed eccessivo aggravio dell'apparato sanzionatorio in vigore, con il conseguente incremento dell'importo minimo e massimo della maxi sanzione, a partire dal 24 dicembre 2013, rispettivamente a 1.950 ed a 15.600 euro, a fronte di una sanzione amministrativa finora pari a 1.500 e a 12.000 euro.

L'incremento del 30%, oltretutto, inciderebbe su un meccanismo di calcolo che è stato più volte criticato anche dalla giurisprudenza per l'iniquità e la vaghezza degli indici.

In una prospettiva ancora più invasiva deve essere considerata la decuplicazione degli importi delle sanzioni di cui all'art. 18-bis del D.lgs. 66/2003.

A titolo esemplificativo, in caso di superamento della durata settimanale dell'orario di lavoro (anche di un'ora), in virtù della modifica normativa, è ora applicata la sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 7.500 euro (antecedentemente da 100 a 750 euro).

E' evidente, in tal caso, l'eccessivo inasprimento di un apparato sanzionatorio quale quello del D.lgs. n. 66/2003, già sufficiente per impedire comportamenti abusivi/elusivi di norme poste a protezione del lavoratore in materia di orario.

Un'ulteriore riflessione merita anche la destinazione degli incrementi derivanti dalle nuove sanzioni.

Essi, infatti, saranno destinati a finanziare misure di natura organizzativa in materia di contrasto al lavoro nero ed irregolare, le attività di prevenzione e di promozione in materia di salute e sicurezza effettuate dalle Direzioni Territoriali del Lavoro nonché le spese di missione del personale ispettivo.

Alla luce di tale previsione legislativa, R.E TE. Imprese Italia esprime preoccupazione rispetto alle scelte effettuate dall'esecutivo. Ovviamente, non è in discussione la necessità di incrementare l'attività ispettiva, bensì la correlazione che viene realizzata fra le sanzioni pecuniarie ed il finanziamento dell'attività ispettiva, poiché si rischia, in tal modo, di infrangere i criteri di ragionevolezza e proporzionalità che devono sempre informare l'apparato sanzionatorio.

In un momento critico per le imprese, infatti, da un lato vengono considerevolmente aumentati gli importi di alcune sanzioni (si pensi anche alle sanzioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 rivalutate nella misura del 9,6% dal D.L. n. 76/2013) e, dall'altro, si rischia di scaricare sulle imprese stesse il finanziamento delle spese relative all'attività di vigilanza, senza ricorrere, a tal fine, a tagli di spesa o al reperimento di specifiche risorse nel bilancio statale.